



COMUNE DI CREAZZO

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL CODICE CONTRATTI

**Approvato con delibera di G.C. n. 32 del
19.03.2019 e modificato con delibera di G.C. n. 37 del 04.04.2023**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - DEFINIZIONI

ART. 4 - COSTITUZIONE E FINANZIAMENTO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE

ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL FONDO

ART. 6 - GRUPPO DI LAVORO

ART. 7 - RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

ART. 8 - ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

ART. 9 - RIDUZIONE DEGLI INCENTIVI A FRONTE DI INCREMENTI DEI COSTI E DEI TEMPI PREVISTI

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEL FONDO FUNZIONI TECNICHE

ART. 11 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di seguito denominato Codice degli appalti.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la verifica preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

3. Non rientrano nell'ambito di corresponsione degli incentivi i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 17 del Codice medesimo, gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, tutti i lavori affidati senza procedura di gara competitiva, quelli affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice degli appalti ovvero gli affidamenti diretti, senza gara competitiva, di importo inferiore a € 40.000,00 e i lavori in amministrazione diretta. Relativamente alle forniture di beni e servizi, ai sensi dell'art. 113, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, l'incentivo sarà riconosciuto nei casi in cui sia stata svolta una procedura di gara competitiva e sia nominato un direttore dell'esecuzione, per le tipologie di appalto specificate al punto 10 delle Linee guida ANAC n. 3/2016 in materia di RUP.

4. In punto alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, avuto riguardo a quanto indicato dalla Corte dei conti sezione Autonomie con deliberazione n. 2/SEZ. AUT/2019/QMIG, gli incentivi saranno riconosciuti solamente in presenza di una gara tra più operatori economici, di un progetto redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e dello svolgimento delle attività tassativamente contemplate dall'art. 113 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

5. Presupposto per l'accantonamento del fondo e la successiva attribuzione dell'incentivo è la previsione delle acquisizioni (opera – lavoro – servizio – fornitura) nei documenti di programmazione dell'Amministrazione.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1 – "PROGETTO" il progetto di fattibilità tecnica ed amministrativa, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione di un'opera o lavoro, e per i servizi e forniture il progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice dei Contratti;

- 2 – “FONDO” il 2% dell'importo a base d'appalto di un'opera o lavoro, servizio, fornitura da destinare al fondo di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti;
- 3 – “FONDO PER FUNZIONI TECNICHE – FT” quota dell'80% del 2% destinata ai dipendenti dell'A.C. che svolgono le attività tecnico-amministrative necessarie a portare a compimento un'opera o lavoro, un servizio e fornitura.
- 4 – “FONDO PER INNOVAZIONI TECNOLOGICHE – FI” quota del 20% del 2% destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativaper l'edilizia e le infrastrutture di implementazione delle banche dati per il controllo e miglioramentodella capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per il controllo, il tutto necessario allo svolgimento delle attività dell'Amministrazione Comunale al fine di migliorare ed ottimizzare il lavoro ed anche il risultato nei confronti dell'utenza.
- 5 – “RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – RUP” il soggetto nominato ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Contratti individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle attribuzioni che lo stesso deve possedere secondo quanto previsto dalla normativa.
- 6 - “COLLABORATORI INTERNI” personale tecnico ed amministrativo dell'Amministrazione Comunale, che collabora direttamente alle attività di programmazione e di verifica della spesa per investimenti, alla verifica preventiva dei progetti, alla predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, alla predisposizione e stipula dei contratti, al controllo sull'esecuzione di opere e lavori e alla verifica di conformità di appalti di servizi e forniture, alle attività in capo al RUP.

Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio, prescindendo da eventuali ribassi ottenuti in sede di gara, e sulla base delle soglie indicate all'art. 5.
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta comunale, previa comunicazione dell'ufficio di ragioneria circa l'entità delle risorse medesime.
4. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. L'impegno di spesa viene effettuato, prima dell'inizio dell'opera e/o del lavoro o prima dell'inizio della fornitura o del servizio, con determinazione del responsabile di settore competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Art. 5 Determinazione del valore del fondo

- Si ritiene di graduare la percentuale da destinare al fondo in misura inversa all'importo dell'acquisizione (a importi più alti corrisponde una percentuale più bassa)
- Il compenso incentivante è così stabilito in base alle seguenti soglie di importo per qualsiasi tipo di acquisizione (opere – lavori – servizi – forniture):
- a) per importi sino a € 500.000,00 = 2%;
 - b) per importi compresi tra € 500.001,00 e 1.500.000,00 = 1,90%;

c) per importi superiori a 1.500.000,00 = 1,80%;

Sull'importo così determinato viene accantonato il fondo funzioni tecniche (FFT) nella quota dell'80% ed il fondo innovazione (FI) nella quota del 20%.

Art. 6 - Gruppo di lavoro

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal responsabile dell'Area competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.

2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del responsabile di cui al comma 1.

3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente regolamento;
- il nominativo ed il ruolo dei dipendenti ed eventualmente dei soggetti esterni che concorrono allo svolgimento delle attività incentivabili;
- le quote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro, delle percentuali loro spettanti per ogni funzione da svolgere, sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal responsabile di cui al comma 1.

5. Qualora in base alle disposizioni vigenti in materia di affidamento di appalti pubblici o per altre ragioni di opportunità, efficacia e celerità della procedura di affidamento il Comune dovesse delegare le funzioni di Stazione Appaltante a soggetto esterno (es. SUA di Vicenza) nella ripartizione del fondo se ne dovrà tener conto in base a quanto previsto dal successivo art. 7

Art. 7 - Ripartizione del fondo di incentivazione

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal responsabile dell'Area competente qualora non coinvolto da detta ripartizione. Se quest'ultimo risulta coinvolto la ripartizione avverrà a cura del Segretario comunale.

2. In sede di riparto saranno applicate le percentuali di seguito indicate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

PER OPERE O LAVORI

	Attività art. 113 comma 2	Peso dell'attività sul fondo
A	attività di programmazione della spesa per gli investimenti	8%
B	attività di verifica dei progetti (SFTE 2% - DEFINITIVO 3% - ESECUTIVO 10%)	15%
C	attività di predisposizione e controllo delle procedure di affidamento	24%
D	attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	5%

E	attività di RUP	40%
F	attività di direzione lavori	5%
G	attività di collaudatore (statico 1% - tecnico-amministrativo 2%)	3%

Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinate nella tabella sopra riportata, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori sulla base dei seguenti criteri di massima salvo quanto diversamente stabilito dal Responsabile dell'Area con il provvedimento di liquidazione:

- la quota dell'incentivo per le attività di cui alla lett. B se svolte direttamente dal RUP viene sommata alla percentuale di cui alla lett. E);
- le quote dell'incentivo per le attività di cui alle lett. A, C e D possono essere sommate qualora il personale amministrativo (collaboratori) che le svolga fa capo allo stesso soggetto e/o ulteriormente ripartite qualora a svolgere le attività siano più collaboratori amministrativi;
- le quote dell'incentivo per le attività di cui alle lett. F e G se non vengono svolte da personale interno (quindi sono affidate a professionisti esterni) sono destinate come previsto dall'art. 10, c. 3, del presente regolamento;
- la quota per le attività di cui alla lettera C, se svolta anche con il supporto di soggetto esterno (es. delega SUA Vicenza) viene ripartita, fatte salve diverse motivate valutazioni sull'entità effettivamente svolta all'interno ed all'esterno a cura del Responsabile dell'Area, come segue:
 - amministrazione contraente 50%
 - stazione appaltante delegata soggetto esterno 50%

PER SERVIZI O FORNITURE

	Attività art. 113 comma 2	Peso dell'attività sul fondo
A	attività di programmazione della spesa per gli investimenti	10%
B	attività di predisposizione dei progetti	10%
C	attività di predisposizione e controllo delle procedure di affidamento	30%
D	attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	5%
E	attività di RUP	37%
F	direzione dell'esecuzione	5%
G	verifica di conformità	3%

Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinate nella tabella sopra riportata, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori sulla base dei seguenti criteri di massima salvo quanto diversamente stabilito dal Responsabile dell'Area con il provvedimento di liquidazione:

- la quota dell'incentivo per le attività di cui alla lett. B, F e G se svolte direttamente dal RUP viene sommata alla quota di cui alla lett. E);
- le quote dell'incentivo per le attività di cui alle lett. A, C e D possono essere sommate qualora il personale amministrativo (collaboratori) che le svolga fa capo allo stesso soggetto e/o ulteriormente ripartite qualora a svolgere le attività siano più collaboratori amministrativi;
- la quota per le attività di cui alla lettera C, se svolta anche con il supporto di soggetto esterno (es. delega SUA Vicenza) viene ripartita, fatte salve diverse motivate valutazioni sull'entità effettivamente svolta all'interno ed all'esterno a cura del Responsabile dell'Area, come segue:
 - amministrazione contraente 50%
 - stazione appaltante delegata soggetto esterno 50%

3. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.

Art. 8 - Accertamento delle attività svolte

1. Completate le varie fasi del procedimento, il responsabile di Area competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. In caso di accertamento negativo sarà avviata procedura in contraddittorio nei confronti del componente del gruppo di lavoro individuato come inadempiente.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il responsabile che ha costituito il gruppo di lavoro, se non coinvolto, ovvero il Segretario comunale, dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

Art. 9 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.

2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dello 0,5% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e dell'1% per ogni ulteriore giorno di ritardo. Prima dell'applicazione delle cennate riduzioni sarà avviata procedura in contraddittorio.

3. La somma che residua costituisce economia.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 10 - Liquidazione dei compensi del Fondo Funzioni Tecniche

1. Il responsabile di Area che ha costituito il gruppo di lavoro, se non coinvolto, ovvero il Segretario comunale, **comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi** e provvede alla liquidazione dei compensi medesimi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'art. 8 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.

2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:

- per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
- per la fase di esecuzione: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
- per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero in relazione alle quali si sia pervenuti all'accertamento negativo di cui al comma 1 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il

fondo di cui all'art. 4 comma 1 nelle misure percentuali indicate ai successivi commi 2 e 3.

4. In sede di liquidazione ciascun dipendente a cui la stessa è riferita deve dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale ed il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia.

Art. 11 Disposizioni transitorie

Il presente regolamento si applica alle attività compiute dal 20/04/2016 data di entrata in vigore del Codice dei Contratti.

Per le attività svolte da tale data e fino all'approvazione del presente Regolamento, si procede alla costituzione del Fondo ed al suo inserimento all'interno del quadro economico di ciascun investimento.

Gli importi accantonati verranno erogati successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

Art. 12 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla vigente disciplina di legge.

Art. 13 Entrata in vigore e pubblicazione

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente.